

B. Merito

Il primo motivo attiene all'illegittimità esterna, dovuta a un difetto di motivazione. La decisione del 21 settembre 2016 non menziona alcun fondamento normativo, testuale o giurisprudenziale, di modo che alla sola lettura la Alex SCI, rappresentata dal suo gestore, non comprende tale decisione. La decisione è viziata da illegittimità esterna, in quanto motivata in modo carente, tanto in fatto quanto in diritto.

Il secondo motivo attiene all'illegittimità interna (esistenza di un aiuto di Stato e assenza di notifica). La comunità di agglomerazione Costa basca — Adour (CABAB), nell'ambito della propria strategia economica, ha inteso organizzare, a Bayonne, il sito «Technocité», allo scopo di creare una piattaforma specializzata nel settore aeronautico. A tal fine, essa ha chiesto finanziamenti del FESR, dello Stato francese, del consiglio regionale di Aquitania e del consiglio generale dei Pirenei atlantici, affinché essi cofinanziassero il suo progetto, versando un importo di EUR 1 000 000 ciascuno.

Da un lato, poiché sussistono gli elementi costitutivi di un aiuto di Stato, tali versamenti costituiscono aiuti di Stato non notificati, contrari all'articolo 108 TFUE.

Dall'altro, tali versamenti sono incompatibili con il mercato unico. Il progetto «Technocité» costituisce infatti una piattaforma industriale e terziaria specializzata nello sviluppo delle tecnologie più avanzate nei settori aeronautico, spaziale e dei sistemi integrati. Tale settore è certamente aperto alla concorrenza. Tali aiuti sono quindi contrari all'articolo 107 TFUE.

Infine, per quanto riguarda la mancata esecuzione delle convenzioni di versamento degli aiuti, occorre ricordare che l'oggetto delle convenzioni consiste nel finanziamento di un «Polo aeronautico Technocité», per organizzare il sito e farne «una piattaforma specializzata nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie più avanzate nel settore aeronautico, spaziale e dei sistemi integrati». La zona «Technocité» copre attività di qualsiasi natura, le quali sono esercitate da società diverse tra loro, quali Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini, vale a dire società attive in settori che non rientrano nell'aeronautica.

In definitiva, gli aiuti devono essere annullati e gli importi rimborsati [vedi segnatamente i regolamenti nn. 734/2013 ⁽¹⁾ e 2988/95 ⁽²⁾, articolo 4, paragrafi 1 e 4; Conseil d'État francese (CE), 2 giugno 1992, Racc. pag. 165; CE, 6 novembre 1998, Racc. pag. 397; CGCE, 11 luglio 1996, SFEL, causa C-39/94].

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 204, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla Alfamico — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 novembre 2017, causa T-831/14, Alfamico / Commissione

(Causa C-14/18 P)

(2018/C 072/38)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamico — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 14 novembre 2017, pronunciata nella causa T-831/14;

- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca ai sensi dell'articolo 263 TFUE;
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

- La Alfamicro non condivide l'interpretazione del Tribunale che ha respinto il suo ricorso e l'ha condannata a versare alla Commissione europea l'importo di EUR 277 849,93, maggiorato di EUR 26,88 di interessi per ogni giorno di ritardo. La Alfamicro rileva che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla base dell'articolo 263 TFUE, e non sul fondamento dell'articolo 272 TFUE. Inoltre, la Alfamicro considera che la Commissione, al pari del Tribunale, non ha rispettato nella sua decisione, che ha natura di decisione amministrativa, i principi di proporzionalità, di buona fede e di certezza del diritto.
 - La Alfamicro sostiene che sia l'analisi sia il contesto della lettera della Commissione del 28 ottobre 2014 rivelano che tale lettera costituisce un atto amministrativo decisionale, vale a dire una decisione amministrativa. I termini in cui essa è redatta, il fatto che si basi su una revisione contabile della Corte dei Conti, la circostanza che la Commissione abbia applicato le conclusioni della revisione contabile a tutte le altre convenzioni di cui la ricorrente è parte contraente, le compensazioni adottate dalla Commissione portano tutti alla conclusione che si tratti di una decisione amministrativa. La sentenza del Tribunale, che riflette l'interpretazione secondo cui l'azione intentata ha natura di azione dichiarativa e non di ricorso avverso una decisione amministrativa, limita fortemente i diritti di difesa della ricorrente. Inoltre, la Alfamicro considera che il Tribunale ha gravemente violato il principio di uguaglianza delle parti e il principio dell'equilibrio contrattuale.
 - Riducendo di oltre il 93 % la sovvenzione negoziata con la ricorrente, la Commissione non ha adottato le misure adeguate che avrebbe dovuto prendere ai sensi della convenzione di sovvenzione e ha quindi violato il principio di proporzionalità. Non censurando tale comportamento della Commissione, il Tribunale non ha rispettato, e ha violato, il principio di proporzionalità. Inoltre, se la Commissione, dovendo prendere le misure adeguate, ha adottato misure inopportune e arbitrarie, non vi è alcuna certezza del diritto. Accogliendo il comportamento della Commissione, il Tribunale ha quindi altresì violato il principio di certezza del diritto.
-